

ID 15606



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 148/DA del

15 GIU. 2018

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Atto di Precetto del 02/05/2018 – Giudizio SIRAGUSANO Carmela C/Cas.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che nel giudizio innanzi al Tribunale di Mistretta Sezione Lavoro, R.G. 317/2011 , tra le parti Siragusano Carmela nata a Kirchheim (EE) il 19/10/1975 C.F. SRG CML 75R59 Z112G e il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stata emessa la sentenza n° 1/2013 del 15/1/2013 , notificata a questo Ente in forma esecutiva il 03/02/2014 , con la quale questo Ente è stato condannato alla corresponsione in favore della Sig.ra Siragusano Carmela, della somma di € 945,96 oltre interessi legali dal maturato al soddisfo per un importo di € 147,84 , nonché alla refusione di 1/3 delle spese di giustizia per l'importo di € 750,00 oltre spese generali e Cpa per un totale complessivo di € 2.188,12 ;

Che non avendo ricevuto il pagamento nei termini previsti la Sig.ra Siragusano, tramite il proprio legale, Studio associato Sciammetta e Pascale ha presentato un atto di Precetto per complessivi 3.610,02 che questo Ufficio ha provveduto a rettificare nella voce interessi determinando un debito complessivo di € 2.422,22, importo confermato ed accettato dallo studio Sciammetta con mail del 16/5/18 che si allega.;

Ritenuto di dovere procedere al pagamento del suddetto atto di Precetto per evitare aggravio di spese per l'Ente.

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 8076 del 16/04/2018 con la quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 31 Luglio 2018;

Vista la nota prot. 21226 del 24/04/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 31.07.2018 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente , nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente derivando da sentenza esecutiva;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;


DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** dell' Atto di Precetto notificato dalla Sig.ra Siragusano Carmela in data 02/05/2018 dell'importo di € 3.610,02 rideterminato da questo Ufficio ad € 2.422,22 che si allega al presente ;
- **Impegnare** la somma di € 1.291,03 relativa alle sole spese legali del giudizio e dell'atto di Precetto, sul capitolo 131 del bilancio corrente esercizio finanziario che presente adeguata disponibilità ;
- **Liquidare** la somma € 1.291,03 in favore della Sig.ra Siragusano Carmela nata a Kirchheim (EE) il 19/10/1975 C.F. SRG CML 75R59 Z112G tramite bonifico sul c/c IBAN IT18J 07601 16500 000099 543522 alla stessa intestato;
- **Liquidare** la somma € 945,96 con interessi legali dal maturato al soddisfo per un importo di € 185,23 , e quindi per un totale di € 1131,19 , quali differenze stipendiali e TFR per il periodo dal 12/7/2005 al 9.01.2009 in favore del Siragusano Carmela nata a Kirchheim (EE) il 19/10/1975 C.F. SRG CML 75R59 Z112G tramite bonifico sul c/c IBAN IT18J 07601 16500 000099 543522 alla stessa intestato., con imputazione sui ricorrenti capitoli di bilancio relativi alla spesa del personale;
- **Dare atto** che la liquidazione delle differenze stipendiali di € 945,96 con interessi legali per un totale di € 1.131,19 essendo sottoposte al relativo pagamento dei contributi, solo per € 765,43, sarà eseguita dall'Ufficio gestione risorse umane, unitamente al pagamento delle retribuzioni mensili.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.


 Il Dirigente Amministrativo
 Dott. Antonino Caminiti


Visto: Il Direttore Generale
 Ing. Leonardo Santoro



CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
 Impegno n. 2161 Atto 1 del 2018
 Importo € 1291,03
 Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
 Messina 25-7-18  Il Funzionario

N.R. sent. 1/2013
Cron. n. 39
Reg. Gen. 317/2011
Introito 15.1.2013
Decisione 15.1.2013
Deposito 15.1.2013



Arr. MARIELLA SCIAMMETTA
Via Pistoia, 10 - 95123 CAGLIARI
Codice Fiscale SCM-N-160130 E57LN

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 1785
del 03-02-2014 Sez. A



TRIBUNALE DI MISTRETTA

Il giudice monocratico del lavoro, dott. Chiara Monteleone, ha così deciso, dando pubblica lettura della sentenza.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

osserva quanto segue.

Con ricorso depositato in data 3.8.2011, in riassunzione a seguito della pronuncia di incompetenza territoriale del Tribunale di Messina, Siragusano Carmela ha convenuto in giudizio il Consorzio Autostrade Siciliane (di seguito, per brevità, CAS) esponendo di essere stata assunta da quest'ultimo con ripetuti contratti a tempo determinato.

Su questo presupposto, ha chiesto la condanna di parte resistente al pagamento del c.d. premio annuo (quattordicesima mensilità) previsto dall'art. 20 delle norme contrattuali per il personale del CAS, le differenze retributive sul trattamento di fine servizio ex art. 24, le indennità sostitutive della polizza sanitaria di € 300,00 annue, dell' *una tantum* relativa ai premi di produttività ed al rinnovo contrattuale e l'indennità di zona.

Si è costituito in giudizio il CAS eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto e contestando nel merito la fondatezza della domanda.

La causa è stata decisa senza necessità di attività istruttoria.

Non v'è contestazione da parte convenuta su periodi, numero e successione dei contratti a termine stipulati; essi sono peraltro documentati mediante la produzione in giudizio di copia delle buste paga (all. n.4 al ric.).

E' da ritenersi pertanto dimostrato che tra le parti sono intercorsi i contratti aventi la seguente durata:

1. dal 2.12.2000 al 1.3.2001;
2. dal 5.6.2004 al 2.9.2004;
3. dal 12.7.2005 al 9.10.2005;
4. dal 21.7.2006 al 23.9.2006;
5. dal 7.12.2006 al 31.12.2006;
6. dal 1.10.2007 al 14.11.2007;
7. dal 1.7.2008 al 14.8.2008;

dal 26.11.2008 al 9.1.2009.

Il servizio è stato sempre prestato con la qualifica di agente tecnico esattore.

In via preliminare deve essere dichiarata la prescrizione, ex art. 2948 c.c., delle somme dovute a titolo di quattordicesima e trattamento di fine servizio maturate in data successiva al 23.2.2001. Parimenti, va dichiarata la prescrizione ex art. 2955 n. 2 c.c. delle somme dovute *una tantum* in relazione ai premi di produttività.

La relativa eccezione è stata infatti tempestivamente sollevata dal CAS, nella memoria di costituzione depositata in data 9.6.2010 davanti al Tribunale di Messina (la prima udienza era fissata per il 17.3.2011). Né rileva la tardiva costituzione nel giudizio di riassunzione davanti al Tribunale competente, in quanto “*la parte che, costituitasi nella fase iniziale del processo del lavoro, abbia tempestivamente sollevato eccezione di prescrizione non può esser dichiarata decaduta dall'eccezione a causa della mancata sua costituzione nel giudizio di riassunzione, poiché, per effetto del fenomeno della "translatio iudicii", il processo, una volta tempestivamente riassunto, continua davanti al nuovo giudice*” (Cass. n. 5377/2002).

Nessun dubbio poi sussiste sul fatto che l'eccezione sia stata riferita dal CAS anche alla prescrizione presuntiva, avendo fatto espresso riferimento non solo a quella quinquennale (art. 2948 c.c.) ma anche a quella annuale (art. 2955 n. 2 c.c.).

Ciò posto, gli atti interruttivi sono costituiti da: 1) le note inviate dalla ricorrente e ricevute dal CAS in data 23.2.2006 e 10.4.2006, con cui veniva richiesto il pagamento delle somme ritenute dovute (all. nn.2 e 3 al ric.); 2) la richiesta di convocazione per la conciliazione del 9.6.2009; 3) il deposito del ricorso presso il Tribunale di Messina avvenuto in data 9.6.2010; 4) il deposito del ricorso presso il Tribunale di Mistretta avvenuto in data 3.8.2011.

Quanto al c.d. premio annuo, consistente nella quattordicesima mensilità, e al trattamento di fine servizio previsti dagli artt. 20 e 24 delle norme contrattuali per il personale del CAS (e artt. 24 e 36 CCNL di settore) gli stessi ricentrano rispettivamente tra “*tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi*” (art. 2948 n. 4 c.c.) e tra “*le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro*” (art. 2948 n. 5 c.c.) e soggiacciono dunque alla prescrizione estintiva di 5 anni. Risultano dunque estinte per prescrizione le somme maturate oltre il quinquennio precedente al 23.2.2006, data del primo atto interruttivo. Per tale ragione le somme dovute a tali titoli vanno calcolate con decorrenza successiva al 23.2.2001.

Inoltre, con riferimento alla sola quattordicesima, trattandosi di credito di natura retributiva, la stessa rientra anche nella previsione di cui all'art. 2955 n. 2 c.c. sulle prescrizioni presuntive (cfr. Cass. n. 2672/‘63) (va invece escluso il trattamento di fine servizio poiché, avendo natura di indennità connessa alla cessazione del rapporto, fuoriesce dal regime delle prescrizioni presuntive, v. Cass. n. 2549/‘69).

Tale norma prevede che le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese si prescrivano in un anno, nel senso che, decorso tale periodo, il credito si presume estinto per adempimento. Si tratta però



di presunzione relativa e non assoluta, essendo ammissibile la prova contraria, potendo cioè il lavoratore dimostrare che il datore di lavoro non ha adempiuto.

Nel caso di specie la ricorrente non ha in alcun modo provato tale dato. Peraltro, gli unici mezzi di prova in tal senso sono costituiti dalla confessione giudiziale del datore di lavoro (ipotesi che rientra nell'ammissione di cui all'art. 2959 c.c.) e dal giuramento decisorio che il lavoratore può deferire in giudizio al datore di lavoro (art. 2960 c.c.). In assenza di prova contraria, dunque, i crediti vantati devono considerarsi estinti per adempimento per il decorso di un anno.

Le somme dovute a titolo di quattordicesima per i periodi di lavoro cessati più di un anno prima del primo atto interruttivo del 23.2.2006 si presumono dunque pagate. Ci si riferisce in particolare ai periodi di lavoro di cui ai contratti stipulati dal 2.12.2000 al 1.3.2001 e dal 5.6.2004 al 2.9.2004. Quanto ai periodi successivi al 23.2.2006, tenuto conto di tutti gli altri atti interruttivi, risultano presuntivamente prescritte le somme relative ai contratti stipulati per i periodi dal 21.7.2006 al 23.9.2006, dal 7.12.2006 al 31.12.2006 e dal 1.10.2007 al 14.11.2007.

Per le stesse ragioni (sulla natura retributiva dei premi di produttività cfr. Cass. n. 6986/87), anche le somme previste *una tantum* per i premi di produttività, relative agli anni 2001 – così come previsto dall'accordo del 3.4.2001 (all. n. 7 al ric.) – e 2003, 2004 e 2005 – così come previsto dall'accordo del 26.2.2004 (all. n. 7 al ric.) – soggiacciono al regime di prescrizione presuntiva di cui al citato art. 2955 n. 2 c.c.

Nel dettaglio, il premio di produttività previsto dall'accordo del 3.4.2001 si riferisce al lavoro prestato nell'anno 2001 e cioè dal 2.12.2000 al 1.3.2001. Posto che il primo atto interruttivo è del 23.2.2006 il relativo importo è senz'altro presuntivamente prescritto.

Quanto all'accordo del 26.2.2004, lo stesso prevede il premio di produttività per gli anni 2003, 2004 e 2005 anche per il personale a tempo determinato, ma solo se in servizio al 1 maggio di ogni anno o successivamente assunto. La ricorrente avrebbe pertanto diritto a tali premi in relazione ai soli contratti indicati ai numeri 2 e 3 di pag. 1 della presente sentenza, ossia per i periodi di lavoro dal 5.6.2004 al 2.9.2004 e dal 12.7.2005 al 9.10.2005 (che si riferiscono comunque agli unici contratti stipulati tra le parti negli anni per i quali l'accordo del 2004 ha previsto i premi).

È però evidente che, nonostante gli atti interruttivi del 23.2.2006 e del 10.4.2006 (che intervengono comunque dopo più di un anno dal primo contratto cessato il 2.9.2004), essendo trascorso più di 1 anno prima del successivo atto interruttivo del 9.6.2009, anche tali somme sono prescritte ai sensi dell'art. 2655 n. 2 c.c.

Deve essere pertanto accolta l'eccezione di prescrizione estintiva e presuntiva sollevata dal resistente nei limiti appena indicati.

CIVILE
TRIBUNALE

Gli importi *una tantum* di cui alla delibera n. 26/Comm. Del 29.3.2006 (all. n. 7 al ric.), parimenti citata in ricorso, sono invece espressamente previsti per il personale a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, e dunque non spettano alla ricorrente.

Quest'ultima ha poi menzionato, ma non ha in alcun modo offerto di provare, l'esistenza di ulteriori delibere che fonderebbero il diritto a conseguire i premi di produttività per anni diversi da quelli sopra citati. Non risulta pertanto dimostrato che alla lavoratrice spettino ulteriori somme a tale titolo.

Quanto all'indennità di zona di cui all'art. 25 lett. c) delle norme per il personale⁶ (art. 39 CCNL di settore), la ricorrente non ha neppure dedotto, né comunque ha dimostrato, di essere stata assegnata ad una particolare zona. Manca pertanto il presupposto per il riconoscimento dell'indennità richiesta.

Quanto infine all'indennità sostitutiva della polizza sanitaria di € 300,00 di cui al verbale di recepimento del testo di rinnovo della parte economica del CCNL (all. n. 8 al ric.), la stessa è espressamente prevista per il solo anno 2007 e per il solo personale in servizio al 1.12.2007. Posto che la ricorrente non era in servizio a tale data, tale indennità non risulta dovuta.

Alla lavoratrice spettano in definitiva le somme maturate a titolo di trattamento di fine servizio dal 23.2.2001 e il premio annuo (quattordicesima) per i periodi dal 12.7.2005 al 9.10.2005, dal 1.7.2008 al 14.8.2008 e dal 26.11.2008 al 9.1.2009.

Circa la quantificazione delle somme il c.t.u. incaricato della verifica contabile ha valutato in € 2.324,95, il complessivo importo dovuto alla ricorrente a titolo di trattamento di fine servizio. La ricorrente ha però limitato la richiesta alle differenze ancora dovute, ed in particolare alla somma di € 180,53.

Quanto al c.d. premio annuo (quattordicesima), il c.t.u. ha operato il conteggio in relazione a tutti i periodi di lavoro documentati in atti, quantificandolo in complessivi € 1.759,78. A tale somma vanno dunque sottratti gli importi presuntivamente prescritti, limitando il calcolo dei compensi dovuti a titolo di quattordicesima ai soli periodi dal 12.7.2005 al 9.10.2005, dal 1.7.2008 al 14.8.2008 e dal 26.11.2008 al 9.1.2009, non soggetti alla prescrizione presuntiva. L'importo finale risulta quindi pari a € 765,43.

Le parti non hanno contestato la correttezza del conteggio effettuato c.t.u., le cui conclusioni devono in definitiva ritenersi condivisibili. La sua relazione va pertanto considerata integralmente richiamata nella presente motivazione.

Parte resistente deve in definitiva esser condannata al pagamento della somma di € 180,53 a titolo di trattamento di fine servizio e di € 765,43 a titolo di quattordicesima mensilità.

Sulla somma finale dovuta alla ricorrente si è chiesto applicarsi, a titolo di accessori, interessi legali e rivalutazione monetaria. Tuttavia con sentenza n. 82 del 27 marzo 2003 la Corte costituzionale ha confermato la legittimità della norma di cui all'art. 22, comma trentaseiesimo, l. 724/94, in forza della quale per i crediti di lavoro dei dipendenti pubblici competono soltanto gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria.

La domanda relativa agli accessori va dunque accolta soltanto entro i limiti predetti.


La parziale reiezione delle domande giustifica la valutazione della soccombenza della parte convenuta nella misura circoscritta a 1/3. Essa va condannata in questi limiti a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Si compensa tra le parti la frazione residua delle spese.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore e diversa domanda:


- 1) dichiara tenuto e conseguentemente condanna il Consorzio Autostrade Siciliane a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 180,53 a titolo di trattamento di fine servizio e la somma di € 765,43 a titolo di quattordicesima mensilità, oltre interessi dalle singole maturazioni al saldo;
- 2) condanna la parte convenuta a rifondere la ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/3, misura liquidata, ai sensi del DM 140/2012, in complessivi € 750,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, compensando tra le parti la frazione residua.

Mistretta, li 15 gennaio 2013.

IL CANCELLIERE C1
Giuseppe Scafidi

Il Giudice

Chiara Monteleone



si dà atto del deposito e della comunicazione in cancelleria della presente sentenza emessa a verbale.

Mistretta, li 15 gennaio 2013.

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE C1
Giuseppe Scafidi

REPUBBLICA ITALIANA IN NOMINE DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che
ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere
in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero
di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della
forza pubblica di concorrervi, quando ne siano
legalmente richiesti

E' copia conforme al suo originale che si rilascia
in forma esecutiva, a richiesta di A.U.U. C. Sciammetta
procuratore di S. Segnale - ne le mire

Patti, 29 GEN. 2014

IL CANCELLIERE

F. I.P. Dott.ssa V.zza Di Raimondo



VISTO: E' AUTENTICA

Patti, 29 GEN. 2014



MESSINA 31/2/2014
Visto come in cui lo sottoscritto s.t. M. Giallo ha
stato il presente atto notificato e lasciato copia di
stato allo CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE - IN PERSONA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UN SCOPPO
nel suo domicilio in MESSINA presso
mi consegnandolo a me REPLIE DELL'AZETTO UN PROTOLLO
lasciandone copia a mezzo del servizio postale
I Costituenti A. R.

MESSINA 31/2/2014



Studio Legale Associato
SCIAMMETTA e PASCALE
AVVOCATI
Via Fontanelle, 1 - 98066 PATTI (ME)
Tel. 0941.22319
Partita IVA: 03442280834

COPIA

ATTO DI PRECETTO

Nell'interesse della signora **Siragusano Carmela** nata a Kirchheim Teck (EE) il 19.10.1975 C.F. SRG CML 75R59 Z112G, residente a Patti via Fiume n. 4, elettivamente domiciliata in Patti via Fontanelle n. 1 presso lo studio dell'Avv. Mariella Sciammetta C.F.: SCMMCT60L50E571N, PEC: maria.sciammetta@avvocatipatti.it, Fax 0941 22319, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto,

PREMESSO

Che con sentenza n. 1/2013 del 15 gennaio 2013 il Tribunale di Mistretta – in funzione del Giudice del Lavoro – Dott.ssa Chiara Monteleone -, che munita di formula esecutiva è stata notificata in data 03 febbraio 2014, ha condannato il Consorzio per le Autostrade Siciliane - in persona del legale rappresentante pro tempore - di pagare, in favore dell'istante, a titolo di trattenimento di fine servizio la somma di € 180,53, nonché a titolo di quattordicesima mensilità la somma di € 765,43 oltre interesse dalle singole maturazioni al saldo;

che, inoltre, il Consorzio per le Autostrade Siciliane- in persona del legale rappresentante pro tempore – è stato condannato a rinfondere l'istante delle spese di lite nella misura di 1/3, misura liquidata, ai sensi del DM 140/2012 in complessivi € 750,00 oltre accessori di legge;

che a tutt'oggi il Consorzio per le Autostrade Siciliane non ha ottemperato alla predetta sentenza.

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'istante, come sopra rappresentata e difesa

INTIMA

Al **Consorzio per le Autostrade Siciliane- in persona del legale rappresentante pro tempore –, avente sede in Messina c/da Scoppo, C.F. e P.I. 01962420830**, di adempiere all'obbligazione di cui al titolo sopra descritto e di pagare, quindi, le seguenti somme:

- € 945,96 Sorte Capitale

- € 1.278,10 Interessi 185,23

- € 750,00 Spese legali

- € 112,50 Spese generali

- € 34,30 CPA

- € 197,34 IVA

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
02 MAG. 2018		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 9099
del 02-05-2018 Sez. A



TOTALE (A) : € 3.318,20

2.225,33

€ 200,00 per competenze dell'atto di precezzo ai sensi del D.M. 55/2014

€ 30,00 spese generali (15% su onorari) *20,15*

€ 9,20 CPA (4%) *6,21*

€ 52,62 IVA (22%) *35,53*

TOTALE (B) : € 291,82 *186,85*


TOTALE DOVUTO € 3.318,20 (A) + € 291,82 (B) = € 3.610,02 *2.422,22*

Oltre competenze e spese successive occorrenti che, pure, vengono precettate, con avvertenza che non adempiendo entro 10 giorni dalla notifica si procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte, altresì, ex art. 480 comma 2 c.p.c., che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo allo stesso un piano del consumatore.

Patti, li 18.04.2018


Avv. Mariella Sciammetta



Procura

Mi rappresenti e difenda in ogni fase e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva l'eventuale opposizione alla stessa, l'Avv. Mariella Sciammetta, nel cui studio in Patti via Fontanelle n. 1 eleggo domicilio, PEC maria.sciammetta@avvocatipatti.it conferendo alla stessa ogni ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, chiamare terzi in causa ed in garanzia e farsi sostituire da altri avvocati.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi del D. Lgs 196/2003, autorizzando, conseguentemente, il trattamento dei dati personali nonché della informativa resa ai sensi dell'art. 4, 3° comma del D. Lgs. 28/2010 sulla possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del precitato decreto.-

Cornelia Sveglio
PER AUTENTICA


UFFICIO DI CORSO NOTIFICAZIONI

anno _____ il giorno _____ alle ore _____ nel mese di _____

26 APR. 2018

Io soffoscamo _____ Ufficiale Giudiziario addetto al Tribuna
di Patti ho notificato il 26 aprile 2018 alla ditta SAF - CONSORCIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE - IN PERSONA DEL LEGALE PARR. PT.
domiciliata in MESEINA VIA DA SCOPPO

A mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di
ricevimento _____ tramite Ufficio Postale di Patti

MARIA FRANCISCA
Ufficio Postale di Patti
TERRITORIO DI PATTI

Oggetto: All'attenzione del Dott. Mangraviti - preceitto Siragusano Carmela

Mittente: mariella sciammetta <avvocato.sciammetta@tiscali.it>

Data: 16/05/2018 17.19

A: <ufficiocontenzioso@autostradesiciliane.it>

Gent.mo Dott. Mangraviti,

in riferimento al preceitto in oggetto indicato, a rettifiche delle somme richieste con lo stesso si precisa che le somme dovute a titolo di sorte capitale ammontano ad € 945,96 che le somme dovute a titolo di interessi sulla somma di 180,53 (dovuta a titolo di TFR) a decorrere dalla data del 23.02.2001 ammontano ad € 62,14, che invece gli interessi legali dovuti sulla somma di € 765,43 (dovuta a titolo di 14esima mensilità) ammontano complessivamente ad € 123,09 così calcolati:

765,43 : 3 = € 255,14

interessi dovuti dal 12.07.05 = € 55,13

interessi dovuti dall'01.07.2008 = € 35,53

interessi dovuti dal 26.11.2008 = € 32,43

Somme dovute a titolo di interessi complessivamente € 185,23 e quindi sorte capitale + interessi = **1.131,19 €**

Si rappresenta, inoltre, che si è disponibili ad accettare l'importo di **€ 135 oltre Spese generali, IVA e CPA** a titolo di competenze dell'atto di preceitto.

Di seguito, si indica il Codice Iban della signora Siragusano Carmela al fine di effettuare l'accredito delle somme dovute:

IT 18J0760116500000099543522.

Resto a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento
Distinti saluti

Avv. Mariella Sciammetta

Con Mobile Open 6 GB hai 6 Giga, 600 minuti e 300 SMS per il tuo smartphone a 9€ al mese per sempre. Passa ora a Tiscali Mobile, il nostro mese è vero! <http://tisca.li/Open6GB0318>